



COMUNICATO UFFICIALE n. 39 **(Beach Soccer – n. 44/BS)**

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della L.N.D. Avv. Aniello Merone, nella riunione del 15 Luglio 2026, ha adottato i seguenti provvedimenti:

POULE PROMOZIONE BEACH SOCCER 2026 — VASTESE BS - SICILIA BS DEL 3 LUGLIO 2026

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Vastese con il quale si richiede che venga inflitta al SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto tutti i calciatori in distinta per il SICILIA BS non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non tempestivamente tesserati con la predetta società sportiva.
- letta la dichiarazione del 29 giugno 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento della Delegazione provinciale di Catania presso la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che "le richieste di tesseramento dei calciatori della società Sicilia Beach Soccer risultano presentate in data 29.05.2026, mentre solo quella del calciatore Madeiro Goes Ricardo Henrique ha come data decorrenza di tesseramento il 09.06.2026"
- rilevato che tutti i calciatori presenti in distinta nella gara Vastese BS – Sicilia BS del 3 Luglio 2026 rientrano tra quelli di cui alla dichiarazione che precede.
- rilevato che il C.U. 341 LND (1-BS), all'art. 4 prevede che il termine conclusivo di presentazione dell'elenco dei calciatori tesserati, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 di Lunedì 25 Maggio 2026.
- rilevato che rispetto alla tappa della Poule promozione tenutasi a Praia a Mare tra il 3 e il 5 Luglio, non erano previste finestre o termini successivi a quello indicato, per procedere ad una regolarizzazione dei tesseramenti

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di comminare alla società SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-10;
- 3) di infliggere alla società SICILIA BS l'ammenda di euro 100,00;
- 4) di non addebitare la tassa di reclamo.

POULE PROMOZIONE BEACH SOCCER 2026 — SAKRO CROTONE BS - SICILIA BS DEL 4 LUGLIO 2026

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal SAKRO CROTONE BS con il quale si richiede che venga inflitta al SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto tutti i calciatori in distinta per il SICILIA BS non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non tempestivamente tesserati con la predetta società sportiva.

- letta la dichiarazione del 29 giugno 2026 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento della Delegazione provinciale di Catania presso la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che "le richieste di tesseramento dei calciatori della società Sicilia Beach Soccer risultano presentate in data 29.05.2026, mentre solo quella del calciatore Madeiro Goes Ricardo Henrique ha come data decorrenza di tesseramento il 09.06.2026"

- rilevato che tutti i calciatori presenti in distinta nella gara Vastese BS – Sicilia BS del 3 Luglio 2026 rientrano tra quelli di cui alla dichiarazione che precede.

- rilevato che il C.U. 341 LND (1-BS), all'art. 4 prevede che il termine conclusivo di presentazione dell'elenco dei calciatori tesserati, da far pervenire al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., è comunque fissato, per tutte le Società ammesse a partecipare al Campionato su indicato, alle ore 16.00 di Lunedì 25 Maggio 2026.

- rilevato che rispetto alla tappa della Poule promozione tenutasi a Praia a Mare tra il 3 e il 5 Luglio, non erano previste finestre o termini successivi a quello indicato, per procedere ad una regolarizzazione dei tesseramenti

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di comminare alla società SICILIA BS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-10;
- 3) di infliggere alla società SICILIA BS l'ammenda di euro 100,00;
- 4) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo
(Avv. Aniello Merone)

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Roberto Desini)